



Studio Commerciale

CONDELLO DR. GAETANO

Ragioniere Commercialista – Revisore dei Conti

Via Provinciale Est n. 11 89026 SAN FERDINANDO (RC)

C.F.CNDGTN73M15L063F P.IVA 01486780800

Tel. e Fax 0966.766595 Cell. 329.0538471



info@studiocondello.com

SANZIONI IN MERITO ALLE IRREGOLARI ASSUNZIONI 2007

La comunicazione di assunzione. Attualmente, le disposizioni aggiornate con la Manovra Finanziaria per l'anno 2007 prevedono per tutti i settori, che la comunicazione debba essere inoltrata il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti.

Dal 1° ottobre 2006, inoltre l'art. 36 introduce l'obbligo per il personale che opera nel cantiere (anche non edile) di essere immediatamente riconoscibile attraverso l'esibizione di una tessera di riconoscimento contenente foto, generalità del lavoratore e nome del datore di lavoro (l'obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi).

La disposizione è alleggerita per i datori che impiegano nel cantiere meno di dieci lavoratori, di qualsiasi tipologia contrattuale, e che hanno la facoltà di optare per un registro vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro, che dovrà essere tenuto in cantiere e continuamente aggiornato con l'indicazione del personale giornalmente impiegato.

Il certificato di regolarità. Sempre nel settore edile, viene prevista una modifica al decreto 276/03: in base all'intervento annunciato dallo schema, in assenza della certificazione della regolarità contributiva (anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori) si sospende l'efficacia della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività che abilitano l'esecuzione dell'opera o del servizio.

SANZIONI: si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, cui va aggiunta quella prevista in caso di mancata denuncia contestuale da consegnare al lavoratore all'instaurazione del rapporto stabilita nella misura da 250 a 1.500 euro (articolo 4-bis, comma 4 del decreto legislativo 181/2000).

Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni citate, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata."

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.